**Discorso ai tirocinanti Cds e Tar per il Lazio**

**del Presidente Filippo Patroni Griffi**

**4 dicembre 2019 – Palazzo Spada -**

Oggi ha inizio un ciclo di lezioni che i magistrati componenti dell’Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia Amministrativa terranno per i tirocinanti del Consiglio di Stato e del T.a.r. per il Lazio.

Si tratta di un’iniziativa che ritengo molto positiva, perché credo da sempre nell’essenzialità della “formazione”, peraltro come dimostrato dalla circostanza che nell’Ufficio Studi una specifica sezione è dedicata proprio alla “Formazione”. Una formazione “pratica”, propria del tirocinio, che non può perdere il suo collegamento con un solido e critico retroterra teorico.

Per questo motivo il Consiglio di Stato, con un progetto unico nel panorama generale della formazione, ha impiegato le proprie risorse per offrirvi questo servizio. I magistrati che compongono l’US si sono, infatti, prestati per tenere queste lezioni - e li ringrazio per la loro disponibilità - con il solo obiettivo di contribuire alla vostra formazione.

A tal fine è stato predisposto un programma di lezioni che tratterà le questioni giuridiche più importanti – essenziali per un percorso di formazione che non sia destinato solo all’approfondimento giurisprudenziale – che caratterizzano il diritto amministrativo, il diritto civile e il diritto penale, in modo tale che possiate orientarvi all’interno di discipline complesse, spesso interessate da una frenetica evoluzione normativa, oltre che da un convulso dibattito giurisprudenziale.

Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, nella specifica branca del diritto amministrativo, all’evoluzione che la materia ha vissuto nel tempo. Da poco abbiamo festeggiato i 130 anni dell’istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato, che ha rappresentato la nascita della giustizia amministrativa. Da quel momento in poi il Consiglio di Stato ha contribuito all’evoluzione complessiva del sistema di diritto amministrativo, spesso anticipando o suggerendo gli interventi legislativi che hanno caratterizzato – e che caratterizzano ancora oggi – il nostro sistema.

Dovrete, però, fare i conti con un altro aspetto importante per la vostra formazione: l’interprete si trova oggi a dover fare i conti con un contesto normativo spesso incontrollabile. Si pensi, per fare solo un esempio, alla fondamentale legge sul procedimento amministrativo che, all’esordio, era una legge di principi e che, oggi, dopo quasi trent’anni, è praticamente raddoppiata e alcuni istituti sono stati cambiati talmente tante volte da perdere la loro originaria essenza (la conferenza di servizi è, ad esempio, stata cambiata almeno undici volte!).

Il vecchio codice degli appalti, il d.lgs. 163/2006, in 10 anni è stato modificato da 52 atti normativi, e l’adunanza plenaria ha reso, a partire dal 2011, ben 48 decisioni per dirimere incertezze interpretative. L’attuale codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) non sembra caratterizzato da maggiore fortuna, visto che è già stato modificato più volte.

Allo stesso modo nel diritto civile, in continua evoluzione, si sono imposti nuovi istituti; valga come esempio il riferimento alle c.d. DAT (l. 217/2019) o alle unioni civili (l. 76/2016).

Al contempo, temi classici e tradizionali che sembravano immutabili, ad esempio la causa del contratto, hanno subito una chiara metamorfosi nel tempo, al punto che attualmente è consolidato l’orientamento che discorre di causa in concreto del contratto, superando così il tradizionale orientamento che declinava la causa del contratto in termini astratti. E profondamente mutato negli anni è anche il settore della responsabilità civile, anche e soprattutto negli arresti giurisprudenziali.

Anche il diritto penale è in continua evoluzione: una prova l’abbiamo con la pronuncia della Corte Costituzionale 22 novembre 2019, n. 242, intervenuta sul caso Cappato. Come è noto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Altro obiettivo di questo ciclo di lezioni è quello di fornire un approccio multidisciplinare: le ultime novità legislative testimoniano che spesso si tratta di interventi normativi che devono necessariamente comunicare tra di loro. Si pensi, ad esempio, alla l. 26 aprile 2019 n. 36, che in un sol colpo ha modificato la legittima difesa sia in diritto penale (art. 52 c.p.) che in diritto civile (2044 c.c.). Sul versante giurisprudenziale, basta volgere lo sguardo al tema del “rapporto di causalità” che trasversalmente attraversa il diritto amministrativo, il diritto civile e quello penale.

Il quadro complessivo è reso ancor più complesso dagli ordinamenti sovranazionali e dall’incidenza sempre maggiore delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte Edu.

La prima, ad esempio, è recentemente intervenuta, ritenendo i limiti alle prestazioni subappaltabili previsti dalla legislazione nazionale (art. 105 d.lgs. 50/2016) incompatibili con il diritto dell’UE (Corte di giustizia UE, sez. V, 27 novembre 2019); la seconda ha ritenuto il cd. ergastolo ostativo contrario all’art. 3 della Convenzione che vieta la tortura, le punizioni degradanti e disumane, con ciò negando di fatto la possibilità per il detenuto di intraprendere un percorso rieducativo; su tale scia la Corte Costituzionale, il 23 ottobre 2019, ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario.

In quest’ottica, dunque, la formazione rappresenta un aspetto irrinunciabile del percorso professionale del giurista, che deve essere sempre “vigile”, in relazione al complesso panorama legislativo e giurisprudenziale che caratterizza l’ordinamento nella sua interezza.

L’iniziativa proposta dal Consiglio di Stato si colloca, in definitiva, in questa prospettiva al fine di dotare il giovane giurista del “giusto armamentario” che gli consenta di meglio orientarsi nel percorso professionale e lavorativo che lo attende.

Un giurista che sappia cogliere il valore “ordinante” del diritto e se ne faccia interprete: perché il diritto serve essenzialmente a “mettere ordine” nelle regole che disciplinano la vita di una comunità, al fine di assicurarne una corretta applicazione.